

conoscere il diritto è un diritto

fronte verso®

Perché Fronte/Verso? Il linguaggio specialistico è un codice a volte complicato da decifrare per i non addetti ai lavori. Sembra inevitabile che il linguaggio debba essere complesso perché complesso è il contenuto che esprime e tuttavia desideriamo dimostrare, a partire dalle sentenze, che è possibile farsi comprendere utilizzando un linguaggio accessibile senza rinunciare al rigore e alla completezza dei concetti ivi espressi.

Riportiamo in **VERSO**, sulla destra, il testo della sentenza nel rituale linguaggio giuridico dell'estensore per chi abbia interesse a leggerla nella sua forma originaria e a sinistra, a **FRONTE**, riscriviamo la sentenza con un linguaggio comprensibile a tutti, sperando di riuscire nella sfida di contribuire all'accessibilità del diritto, alla semplificazione del linguaggio e alla comunicazione responsabile.

Fronte Verso nasce da un'idea di Ileana Alesso e di Gianni Clocchiatti, al progetto oggi partecipa un network di professionisti e di esperti.

**Newsletter di www.studiolegalealesso.it
a cura di Avv. Ileana Alesso e di Avv. Maurizia Borea**

**A questo numero hanno collaborato:
Avv. Antonio Pascucci, Avv. Roberta Roselli,
Avv. Elisabetta Silva, Avv. Antonella Dario, Dott.ssa Janice Parker,
Dott. Luca Brambilla, Avv. Simonetta D'Amico**

**Art direction: Eticrea
Web design: Irene Cassola
Redazione: Ottavia Magoni**

Anno IV, n. 6, indice newsletter giugno 2016:

1) Per la Corte di Cassazione una sentenza illeggibile, scritta con grafia indecifrabile, che si presta a più interpretazioni è nulla. I giudici hanno l'obbligo di scrivere in modo comprensibile e non deve essere richiesto un lavoro interpretativo che superi l'impegno di una normale lettura.

2) L'esclusione di una ragazza da una selezione solo perché si rifiuta di togliere il velo per svolgere l'incarico lavorativo costituisce discriminazione.

3) Furbetti del cartellino. Tribunale, Corte d'Appello e Cassazione confermano che è meritevole di licenziamento per giusta causa chi cede il proprio cartellino per far risultare, falsamente, la presenza al lavoro.

4) Stepchild adoption. Il fine che il Giudice deve perseguire è quello del miglior interesse del bambino anche se la legge non prevede il caso dell'adozione di un minore da parte della convivente omosessuale della madre.

5) L'ordinanza del Sindaco che vieta ai proprietari di cani di accedere alle aree di verde pubblico è illegittima in quanto non bilancia adeguatamente le esigenze dei cani e dei loro padroni con quelle di chi invece di cani non ne ha.

1) Per la Corte di Cassazione una sentenza illeggibile, scritta con grafia indecifrabile, che si presta a più interpretazioni è nulla. I giudici hanno l'obbligo di scrivere in modo comprensibile e non deve essere richiesto un lavoro interpretativo che superi l'impegno di una normale lettura.

In un programma di vendita di immobili pubblici vengono messi all'asta terreni e case che in origine avevano una destinazione militare. All'asta partecipa anche un coltivatore diretto di un fondo confinante che tuttavia non ottiene il terreno, assegnato invece ad un altro. Il coltivatore diretto

1) Per la Corte di Cassazione una sentenza illeggibile, scritta con grafia indecifrabile che si presta a più interpretazioni è nulla. I giudici hanno l'obbligo di scrivere in modo comprensibile e non deve essere richiesto un lavoro interpretativo che superi l'impegno di una normale lettura.

Corte di Cassazione, Sezione III Civile , 10 marzo 2016, n. 4683.

La vicenda riguarda un complesso immobiliare avente in origine destinazione militare, sito in provincia di Treviso, composto di un immobile suddiviso in due ampie unità

chiama quindi in causa il soggetto, che ha acquistato dal Ministero della Difesa sostenendo di avere un diritto di prelazione e chiede di esercitare il riscatto agrario. L'acquirente si oppone e si costituisce in giudizio sostenendo che il terreno acquisito non aveva mai avuto una destinazione agricola. In primo grado, il Tribunale respinge la richiesta di riscatto agrario del coltivatore che successivamente viene invece accolta in appello. L'originario acquirente si rivolge quindi alla Corte di Cassazione presentando più motivi di ricorso.

Il primo motivo riguarda la nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione. La sentenza infatti è illeggibile, scritta a mano con una grafia indecifrabile, e si presta a diverse interpretazioni.

La Cassazione accoglie in pieno il motivo di ricorso e specifica che:

- il fatto che la sentenza sia scritta a mano e leggibile con difficoltà, non rientra di per sé nella ipotesi di nullità bensì di irregolarità;

- però il testo scritto a mano deve essere comprensibile, se invece la grafia del giudice la rende indecifrabile, tanto da consentire più interpretazioni tra loro diverse, la sentenza viene meno alla sua funzione di esprimere la motivazione su cui si basa l'esito della causa;

- in questo caso non è possibile comprendere il testo della sentenza nella sua espressione letterale così da poterlo valutare nel suo

abitativo, 45 fabbricati denominati riserve adibite a depositi di munizioni, le strade interne e il terreno circostante, trasferito nella categoria dei beni patrimoniali dello Stato nel 1999 e successivamente messo in vendita nell'ambito del programma di dismissione degli immobili pubblici. All'asta pubblica partecipò anche il proprietario coltivatore diretto di fondo confinante ...; risultò aggiudicatario ..., il quale stipulò il contratto preliminare con la Consap e poi il contratto di vendita in forma pubblica con il Ministero della Difesa. Nel 2004 il ... convenne in giudizio il ..., acquirente dell'immobile, assumendo di esser titolare del diritto di prelazione quale proprietario coltivatore diretto di terreno agricolo confinante e pretese di esercitare il riscatto agrario. Il ... si costituì opponendosi, ed allegando in primo luogo che il terreno oggetto del recesso non aveva mai avuto destinazione agricola, né tanto meno l'aveva acquistata a seguito del semplice inserimento tra i beni patrimoniali dello Stato. La domanda di riscatto agrario venne rigettata in primo grado dal Tribunale di Treviso, ma accolta in appello, previa rinnovazione della c.t.u. , dalla Corte d'Appello di Venezia con la sentenza n. 1343\2013, del 6.6.2013, qui impugnata, con la quale la corte sostituisce il ... al ... in qualità di parte acquirente del complesso immobiliare, e trasferisce al ... la proprietà

contenuto;

- quindi la sentenza è priva di motivazione anche quando la sua scarsa leggibilità renda necessario un lavoro interpretativo con esito incerto, tanto da prestarsi ad equivoci e/o a manipolazioni delle parti che possono attribuire alla sentenza contenuti diversi;

- non deve essere richiesto, né alle parti del processo né al giudice dell'impugnazione, un lavoro interpretativo che vada al di là dell'impegno richiesto dalla normale lettura del testo.

degli immobili descritti in sentenza, subordinando il trasferimento al versamento del prezzo di acquisto, da effettuarsi entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. ... propone sei motivi di ricorso per cassazione. Resiste con controricorso contenente ricorso incidentale ... Il ... ha depositato controricorso ex art. 371 c.p.c. con il quale sostiene l'inammissibilità del ricorso ... per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

2) L'esclusione di una ragazza da una selezione solo perché si rifiuta di togliere il velo per svolgere l'incarico lavorativo costituisce discriminazione.

Il Tribunale di Lodi respinge il ricorso di una ragazza di origini egiziane che lamenta di essere stata esclusa da una selezione per un lavoro di hostess per non esser stata disponibile a lavorare senza il velo.

La Società selezionatrice per conto di un suo cliente si difende affermando di aver cercato ragazze con i requisiti richiesti dal proprio cliente, che tra l'altro prevedevano capelli lunghi e vaporosi.

La ragazza ritiene che il Tribunale abbia sbagliato nel

2) L'esclusione di una ragazza da una selezione solo perché si rifiuta di togliere il velo per svolgere l'incarico lavorativo costituisce discriminazione.

Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, 20 maggio 2016, n. 579.

"... ha impugnato l'ordinanza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Lodi ha rigettato il ricorso da questa promosso ex art. 28 D.Lgs. 150/11 nei confronti della società ... Srl per far accertare il carattere discriminatorio della condotta della società resistente che, in fase di selezione di candidate hostess, ha ritenuto di escludere dalla selezione la ... perché non avrebbe dato la sua

negare la discriminazione perché l'assenza del velo non era mai stata richiesta come requisito essenziale della prestazione, né dal selezionatore, né dal committente. Di conseguenza fa appello contro la sentenza di primo grado.

La Corte d'Appello di Milano accoglie il ricorso della ragazza e spiega che:

- la ragazza egiziana, figlia di genitori egiziani naturalizzati e di religione musulmana, ha risposto ad una proposta di lavoro giunta tramite la *mailing list* della Società selezionante nella quale si chiedeva che le candidate avessero un certo numero di scarpa, una certa altezza, determinate misure, la conoscenza della lingua inglese, e nient'altro;

- possedendo i quattro requisiti richiesti, la ragazza ha presentato la propria candidatura accompagnata da una foto in cui indossava il velo ed è stata subito interpellata circa la sua disponibilità a toglierlo; avendo risposto negativamente le è stato detto che non avrebbe potuto partecipare alla selezione, nonostante dovesse solo distribuire dei volantini;

- il Tribunale in prima istanza aveva ritenuto che non ci fosse stata alcuna discriminazione dal momento che la Società selezionante non intendeva escludere la ragazza in quanto musulmana, ma solamente rispettare le esigenze del proprio cliente;

disponibilità di lavorare senza il velo. La ricorrente ha sostenuto che la società avrebbe dovuto comunque includerla nel novero delle candidate. La società si è difesa sostenendo che suo compito era quello di selezionare e sottoporre al cliente (... srl) candidate hostess sulla base delle caratteristiche fisiche ed estetiche predeterminate dal cliente stesso (altezza di almeno 1,65, numero di scarpe 37, taglia 40/42, capelli lunghi e vaporosi, disponibilità ad indossare la divisa fornita dall'azienda con minigonna, conoscenza dell'inglese) e di aver quindi escluso la ricorrente proprio per la sua indisponibilità a scoprirsi il capo.

Il primo giudice ha escluso la discriminazione diretta e indiretta in quanto l'esclusione dalla selezione non poteva dirsi ingiustificata ma trovava legittima richiesta del selezionatore di presentare al cliente candidate aventi caratteristiche di immagini non compatibili con la richiesta di indossare un copricapo.

Ad avviso dell'appellante la pronuncia impugnata è errata per non avere il Giudice ritenuto che la condotta fosse da qualificare come discriminazione diretta non essendovi i presupposti per l'applicazione delle c.d. cause di giustificazione previste dall'art. 2, lett. b) direttiva 78/2000 in quanto, nella specie, l'assenza del velo non era mai stata prospettata né dal committente

- la Corte d'Appello ritiene che la conclusione del precedente giudice non è condivisibile poiché una condotta è discriminatoria per gli effetti che produce, una concreta disparità di trattamento, e non per le intenzioni del soggetto e di fatto la ragazza ha subito uno svantaggio in relazione agli abiti che indossava, abiti che avevano una precisa connotazione religiosa;

- nel caso in questione l'obbligo della Società di selezione non era quella di stipulare un contratto di lavoro, ma quella di offrire al proprio cliente una preselezione di candidate, lasciandogli la scelta finale. La Società doveva cercare unicamente delle caratteristiche che rendevano le candidate idonee ad essere sottoposte alla successiva scelta del committente;

- poiché da nessun documento è emerso che il divieto di usare il velo fosse stato indicato come requisito essenziale e determinante della prestazione, la condotta della Società di selezione ha sicuramente leso il diritto alla parità di trattamento nell'accesso al lavoro della ragazza.

né dal selezionatore come requisito essenziale e determinante della prestazione.

... SRL, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello.

All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce....

Motivi della decisione

L'appello è fondato nei limiti di seguito precisati.

I fatti.

L'appellante, nata in Italia e cittadina italiana, è figlia di genitori egiziani (naturalizzati italiani) e, come i genitori, professa la religione musulmana.

Per tal motivo veste il velo o hijab (cioè il velo che copre i capelli e lascia scoperto il volto).

Essendo iscritta alla mailing list promossa dalla società appellata, nel febbraio 2013 la ricorrente ha ricevuto una proposta di lavoro per mansioni di volantaggio, da svolgersi in occasione della fiera ...(..), per la durata di due giorni, il 3 e 4 marzo. Per tale prestazione era previsto un compenso di euro 70,00 a giornata.

L'avviso inviato conteneva il per la sentenza integrale [clliccare qui](#)

3) Furbetti del cartellino. Tribunale, Corte d'Appello e Cassazione confermano che è meritevole di licenziamento per giusta

3) Furbetti del cartellino. Tribunale, Corte d'Appello e Cassazione confermano che è meritevole di licenziamento per giusta

causa chi cede il proprio cartellino per far risultare, falsamente, la presenza al lavoro.

Un dipendente di Poste Italiane mentre si sta recando al lavoro con la propria auto viene coinvolto in un piccolo incidente stradale. Per non ritardare l'ingresso in ufficio contatta un collega chiedendogli di "strisciare" il badge al posto suo. Il collega compiacente esegue l'operazione facendo così risultare l'entrata in ufficio del collega alle ore 11.35 invece di quella effettiva alle 12.25.

L'azienda venuta a conoscenza della cosa licenzia per giusta causa il dipendente.

Quest'ultimo impugna il licenziamento perché sproporzionato rispetto ai fatti accaduti: il ricorrente ammetteva nel ricorso di aver agito senz'altro con leggerezza per evitare il ritardo provocato da un imprevisto, ma non con l'intenzionalità di assentarsi dal lavoro facendo risultare di essere regolarmente presente.

Sia il Tribunale di Nola che la Corte d'Appello di Napoli confermano la legittimità del licenziamento in considerazione della gravità della condotta del lavoratore il quale, di fronte all'imprevisto, avrebbe dovuto comunicare all'azienda il possibile ritardo invece di alterare, con la compiacenza di un collega, il sistema di registrazione dell'inizio della propria attività lavorativa.

Dello stesso avviso la Sezione

causa chi cede il proprio cartellino per far risultare, falsamente, la presenza al lavoro.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 25 maggio 2016, n. 10842.

"...Con sentenza del 21 febbraio 2013 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del tribunale di Noia che ha rigettato il ricorso proposto da ... inteso ad ottenere la dichiarazione dell'illegittimità del licenziamento intimato con lettera del 17 dicembre 2009 dalle s.p.a, per aver autorizzato un proprio collega a timbrare il suo badge identificativo al fine di far risultare l'entrata in ufficio alle ore 11.35 ed essersi, invece, effettivamente presentato in ufficio alle ore 12.25. Per quanto rileva in questa sede, la Corte territoriale, a seguito di ampia ricognizione giurisprudenziale sull'accezione di giusta causa nel nostro ordinamento, ha motivato tale pronuncia ritenendo che il ... ha leso irrimediabilmente e gravemente il vincolo fiduciario sussistente nei confronti del datore di lavoro. Il ... ha proposto ricorso per cessazione avverso tale sentenza affidato a tre motivi. La società è rimasta intimata.

Motivi Della Decisione t. 1. - Con il primo motivo si lamenta violazione falsa applicazione dell'art. 2119 c.c. nonché errata interpretazione del principio di

Lavoro della Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso del lavoratore sulla base dei seguenti principi:

- il fatto contestato è meritevole della maggiore delle sanzioni disciplinari, ovvero il licenziamento per giusta causa, avendo il lavoratore messo in atto un disegno fraudolento in danno, non solo economico, del datore di lavoro, dapprima cedendo ad un collega il proprio badge, documento strettamente personale, e poi autorizzandolo a registrare falsamente la sua presenza in ufficio rispetto all'effettivo inizio del lavoro.

- infine la condotta del lavoratore, oltre che essere gravemente inadempiente, costituisce anche un modello diseducativo per gli altri dipendenti.

4) Stepchild adoption. Il fine che il Giudice deve perseguire è quello del miglior interesse del bambino anche se la legge non prevede il caso dell'adozione di un minore da parte della convivente omosessuale della madre.

Una donna fa richiesta di adozione di un bambino ai sensi dell'art. 44 della legge 184/1983, che disciplina l'adozione in casi particolari.

Il bambino infatti è nato e cresciuto nell'ambito di un nucleo familiare composto da sole donne e la richiedente ha

giusta causa del licenziamento non avendo, la Corte, adeguatamente valutato la gravità della condotta tenuta dal lavoratore che, per una situazione contingente (incidente stradale), imprevista ed imprevedibile, costituente la causa del suo ritardo in azienda, ha agito con leggerezza ma senza alcun dolo.

2. - Con il secondo motivo si lamenta erronea o falsa interpretazione e/o applicazione dell'art. 2106 c.c, e degli artt. 54, 55, 56 ani dipendenti ... del 11.7.2007 nonché errata interpretazione e/o applicazione del principio di proporzionalità avendo la Corte trascurato l'assenza di qualsivoglia recidiva per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

4) Stepchild adoption. Il fine che il Giudice deve perseguire è quello del miglior interesse del bambino anche se la legge non prevede il caso dell'adozione di un minore da parte della convivente omosessuale della madre.

"...Corte d'Appello, Torino, Sezione Minorenni, sentenza 27 maggio 2016.

"... Con sentenza in data 20-23.10.2015 il Tribunale per i Minorenni di Torino ha respinto la domanda proposta ... ai sensi dell'articolo 44, lettera D, legge 4 maggio 1983 n. 184 - la

sempre svolto nei suoi confronti le veci di madre.

Al riguardo le donne risultano conviventi da tempo e si sono poi sposate in Islanda. La relazione dei Servizi sociali competenti conclude con un parere positivo all'adozione tuttavia il Tribunale di Torino respinge la domanda. Il motivo principale consiste nel fatto che il presupposto per l'adozione è lo stato di abbandono del minore che, nel caso in esame, non sussiste.

Contro la decisione del Giudice di primo grado la donna ricorre in appello sostenendo che il Tribunale non ha adeguatamente considerato le esigenze del minore.

La Corte d'Appello dà ragione alla donna e afferma che:

- il matrimonio tra le due donne non è rilevante ai fini della decisione poiché non ha valore per l'ordinamento italiano, tuttavia occorre indagare se sia necessaria la dichiarazione di abbandono del minore per consentire la sua adozione in un caso come quello in questione;
- la norma in esame è piuttosto oscura e va interpretata tenendo conto anche del sistema di regole e di relazioni sociali in cui viviamo: quello che importa sopra ogni cosa è che sia perseguito l'interesse del minore, poiché compito del giudice è rendere effettivi i diritti previsti dalla legge;
- la Corte europea dei diritti dell'uomo dà una definizione di famiglia e di vita familiare fondata sui fatti e non su

domanda era stata poi estesa con riferimento anche alla ipotesi di cui alla lettera B, stessa norma.

La ricorrente esponeva:

di convivere dal 1998 con la signora ... in virtù di una stabile relazione affettiva, iscritta presso l'Anagrafe di Torino quale "famiglia anagrafica costituita da persone conviventi legate da vincoli affettivi", di aver contratto matrimonio in Islanda il ... di aver sottoscritto patto di convivenza nell'aprile 2011, di convivere in un appartamento in Torino di proprietà della signora ... precisava che ... costanza di convivenza aveva generato un figlio, ... di essere il bambino cresciuto all'interno di un progetto di genitorialità condivisa, fondato anche sull'accordo di convivenza, e all'interno del nucleo familiare composto dalla .. dalla ... e dal piccolo ... come risulta anche dal certificato di stato di famiglia; faceva presente di aver sempre svolto a tutti gli effetti e con l'accordo della compagna, un vero e proprio ruolo di madre nei confronti del bambino. Chiedeva la pronuncia di adozione ex articolo 44 lettera osservando altresì di essere stata designata dalla compagna come tutore di ... in caso di necessità, di essersi designate come amministratori di sostegno l'una nei confronti della compagna. di essere coperta dalla Polizza assicurativa contro gli infortuni stipulata dal datore di lavoro in

condizioni giuridiche, basata sull'affettività dei legami piuttosto che su un determinato status giuridico;

- nel caso in questione tutta la documentazione prodotta dalle due donne, oltre alla relazione dei Servizi sociali, evidenzia una famiglia accudente dal punto di vista affettivo e rispondente ai bisogni del minore; il forte legame che lega il piccolo e la signora è immediatamente visibile tanto quanto il rapporto esistente con la madre biologica;

- alla luce di tutto quello che precede, la Corte ritiene di dover accogliere la domanda di adozione poiché at... l'adozione si concretizza il migliore interesse del minore e non sussistono gli impedimenti di diritto riscontrati dalla sentenza di primo grado.

5) L'ordinanza del Sindaco che vieta ai proprietari di cani di accedere alle aree di verde pubblico è illegittima in quanto non bilancia adeguatamente le esigenze dei cani e dei loro padroni con quelle di chi invece di cani non ne ha.

Un'Associazione impugna l'ordinanza del Sindaco che vieta ai proprietari e detentori di cani di accedere a tutte le aree verdi pubbliche.

L'Amministrazione contesta innanzitutto la legittimazione dell'Associazione ad agire in

favore di ... di ... in qualità di beneficiari, soggetti nominati altresì beneficiari del Fondo Pensione dipendenti, e che le risorse economiche del nucleo confluivano in un conto corrente bancario cointestato e in un conto deposito; affermavano entrambe di voler ratificare e formalizzare anche sotto il profilo legale la realtà degli affetti che lega il nucleo familiare. La ricorrente evidenziava che il forte legame affettivo tra sè e il bambino nulla avesse di diverso da un vero e proprio vincolo genitoriale, che il minore da sempre era stato cresciuto da una coppia di donne che per lui costituivano i riferimenti affettivi primari. Argomentava in diritto la ...

per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

5) L'ordinanza del Sindaco che vieta ai proprietari di cani di accedere alle aree di verde pubblico è illegittima in quanto non bilancia adeguatamente le esigenze dei cani e dei loro padroni con quelle di chi invece di cani non ne ha.

TAR Lazio, Roma, Sezione II-bis, 17 maggio 2016, n. 5836.

"... Con il ricorso in esame l'associazione odierna ricorrente impugna l'ordinanza – meglio indicata in epigrafe nei suoi

giudizio visto che si tratta di Associazione che persegue la tutela degli animali.

Il TAR invece non è d'accordo con l'Amministrazione e chiarisce che:

- in primo luogo l'Associazione è legittimata ad agire contro l'ordinanza sindacale avendo come fine la tutela del benessere degli animali che potrebbe essere effettivamente ridotta dall'ordinanza in questione;

- inoltre il divieto assoluto di introdurre cani nelle aree verdi, pur considerando che persegue il meritevole fine di tutelare i cittadini dal fatto che spesso i cani sono lasciati senza guinzaglio e non ne vengono raccolte le feci, appare comunque eccessivo perché limita la libertà di movimento delle persone risultando perciò sproporzionato rispetto al fine;

- ciò che invece legittimamente l'Amministrazione può fare è preoccuparsi di garantire il rispetto delle norme esistenti che impongono ai proprietari di cani di tenerli al guinzaglio e di raccoglierne le feci.

estremi - adottata dal Sindaco della Amministrazione resistente nella sola parte in cui è stato disposto il divieto, per i proprietari e detentori di cani, di accedere in tutte le aree verdi pubbliche.

Tenuto conto che con riferimento a fattispecie analoghe si è formato un consolidato e non contrastato orientamento della giurisprudenza e ritenuto, su tale scorta, di poter procedere all'immediata definizione nel merito del ricorso, di tale possibilità è stato formale avviso alle parti ai sensi dell'art. 60 del codice del processo amministrativo, come da verbale.

Tanto premesso, va in primo luogo affermata – al contempo disattendendo la corrispondente eccezione formulata dalla resistente Amministrazione Comunale - la legittimazione dell'Associazione ricorrente all'impugnazione in esame, perseguendo la stessa, quale ... per la sentenza integrale [clickare qui](#)

infodiritti - l'informazione giuridica online

Le informazioni contenute in questo messaggio possono essere di natura confidenziale o riservata e comunque indirizzate unicamente al destinatario. Qualora siate persona diversa dal destinatario, vi è fatto divieto di utilizzare, copiare, divulgare o intraprendere qualsiasi azione basata su questo messaggio o sulle informazioni in esso contenute. In ogni caso, ci

dissociamo da qualsiasi affermazione o opinione contenute nei messaggi inviati dalla propria rete che non siano strettamente inerenti all'attività della stessa. Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da contatti personali o da elenchi e servizi di pubblico dominio o pubblicati. Nel rispetto del Decreto legislativo n. 196/03, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati presenti nel nostro archivio. Nel caso le nostre comunicazioni non siano di vostro interesse, per evitare di riceverne ulteriori è sufficiente [cliccare su questo link](#) per cancellarsi dalla newsletter.